

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1160 del 08/03/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Braglia Mauro i.i." - comune di Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1206 del 08/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 22895/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**Braglia Mauro i.i.**" – comune di **Reggio Emilia**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**Braglia Mauro i.i.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di Reggio Emilia – **Via dei Nove Martiri 1/01**- Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di trasformazione della produzione agricola con piccolo laboratorio smielatura, acquisita agli atti di Arpae con prot.n.PG/88636 del 27/05/2022, e la successiva documentazione integrativa PG/115521 del 13/07/2022, PG/12567 del 29/07/2022 e PG/40666 del 07/03/2023 ;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche assimilate, inclusive delle domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, la sopra richiamata domanda è inerente al progetto di nuova costruzione di un fabbricato avente una superficie di circa 100 mq, che sarà adibito a deposito attrezzi, magazzino e piccolo laboratorio apistico di smielatura, con previsione di possibile futura piccola produzione di confetture artigianali, provvisto di un servizio igienico ad uso degli addetti, come da domanda di Permesso di Costruire PG n. 130803/2022 del 15/09/2022 presentata al Comune di Reggio Emilia;

Preso atto che, sulla base di quanto sopra detto, la richiesta di autorizzazione fa riferimento ad un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico del fabbricato e le acque reflue prodotte nel laboratorio smielatura/trasformazione di prodotti agricoli e che, per queste ultime, la Ditta stessa, con nota integrativa PG/115521 del 13/07/2022, ha richiesto l'assimilazione alle acque reflue domestiche dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 101 comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/06 e al capitolo 2.3 punto *III*. della DGR 1053/2003;

Ritenuto pertanto che le acque reflue oggetto della presente autorizzazione si configurano come acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, inclusive delle domestiche, in quanto derivanti da impresa dedita anche ad attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola conformemente al capitolo 2 paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/03;

Rilevato che, relativamente all'attività vitivinicola svolta dall'Azienda Agricola "Braglia Mauro i.i." nei terreni adiacenti al fabbricato di nuova realizzazione, la Ditta dichiara che non si produrrà alcuno scarico in quanto

la materia prima, una volta raccolta, verrà interamente conferita ad altra Ditta senza effettuare alcuna operazione preliminare di lavaggio o altro;

Rilevato inoltre che relativamente alla piazzola denominata in planimetria "Piazzola lavaggio botte diserbo", il progetto presentato prevede che la stessa sia delimitata e dotata di una griglia di raccolta centrale collegata ad una cisterna di accumulo delle acque di lavaggio le quali verranno in parte riutilizzate per futuri trattamenti sulle colture aziendali ed in parte smaltite come rifiuti secondo la normativa vigente e non daranno pertanto origine ad alcuno scarico;

Verificato che, relativamente all'impatto acustico dell'attività, come dichiarato dalla stessa Ditta, l'attività svolta rientra tra quelle a "bassa rumorosità" ricadenti nell'allegato B, punto 37 "Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari" del DPR 227/11 e pertanto, ai sensi dell'art.4 comma 1 dello stesso DPR, non è soggetta alla presentazione della documentazione di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto l'allegato relativo alla matrice rumore non verrà ricompreso nel presente Atto;

Acquisito il nulla osta del Comune di Reggio Emilia al protocollo n. PG/134760 del 12/08/2022 in merito allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Tenuto conto della relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/126699 del 01/08/2022 relativa allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate in corpo idrico superficiale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) che le acque reflue prodotte dal laboratorio smielatura e di trasformazione dei prodotti aziendali per produzione di confetture sono assimilate alle acque reflue domestiche per legge ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 101, comma 7, lettera c) e della DGR 1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3, punto III;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per lo stabilimento della ditta "**Braglia Mauro i.i.**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via dei Nove Martiri 1/01** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;

La presente autorizzazione allo scarico fa riferimento al progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato adibito a deposito attrezzi, magazzino e piccolo laboratorio apistico di smielatura. All'interno del fabbricato sarà presente anche un servizio igienico per gli addetti il cui carico inquinante è stimato in 1 Abitante Equivalente (AE).

La Ditta ha in previsione di utilizzare il laboratorio anche per la produzione di modeste quantità di confetture ottenute a partire da frutta di propria produzione; tale attività verrà attivata in una fase successiva a quella di attivazione delle altre attività aziendali;

Nei terreni adiacenti al fabbricato di nuova realizzazione la Ditta svolge anche attività di produzione vitivinicola con conferimento di tutta la materia prima prodotta ad un soggetto terzo per la sua successiva lavorazione. In conseguenza di tale attività non sono previsti lavaggi o altre lavorazioni che diano origine a scarico di acque reflue da ricomprendere nel presente Atto.

Il presente allegato è relativo allo scarico delle acque reflue generate dal locale ad uso laboratorio, inclusivo dei reflui dei servizi igienici, che si configurano come acque reflue assimilate "per legge" ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, in che la Ditta intende svolgere si configura come trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e dell'alveare aziendali.

Il trattamento dei reflui, dimensionato per un totale di abitanti equivalenti pari a 5, avviene mediante:

- degrassatore da 280 l, a servizio del solo reparto di smielatura
- fossa Imhoff da 1850 lt.
- filtro anaerobico da 3,3 mc.

La ditta dichiara che lo scarico è di 2 l/g, con un massimo di 1 mc/anno.

Il prelievo idrico avviene da acquedotto.

Il corpo idrico recettore è il fosso di scolo agricolo adiacente al fabbricato.

La planimetria di riferimento è la Tavola 3, datata gennaio 2022, trasmessa dalla Ditta con la domanda di modifica di AUA trasmessa dalla Ditta in data 15/09/2022 ed acquisita agli Atti di Arpae con PG/40666 del 07/03/2023.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore; al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico può essere attivato solo dopo la realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e relativo collaudo, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
4. Entro 30 giorni dall'attivazione dello scarico la Ditta dovrà darne comunicazione ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale ed al Comune territorialmente competente;

5. La Ditta dovrà essere in possesso di apposito collaudo dell'impianto di depurazione, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
6. A valle dell'impianto deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
7. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque reflue domestiche devono essere mantenute separate.
8. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
9. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
10. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
11. Le acque di lavaggio della botte diserbo, non riutilizzate nel rispetto delle norme di settore, devono essere raccolte nella cisterna dedicata per il successivo smaltimento come rifiuti e non possono essere scaricate in corpo idrico superficiale; La cisterna deve essere realizzata a tenuta, a regola d'arte;
12. Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.